

**circ. n. 04/61593 del 30/04/2002**

**Oggetto: Rivendite speciali - Procuratore pro-tempore - materiale addetto alle vendite - certificazione sanitaria.**

Con circolare n. 04/65214 del 17 dicembre 1986 venne chiarito che la variazione del procuratore pro-tempore o dell'addetto materiale alla vendita non comporta la stipula di un nuovo contratto, con il pagamento di un corrispettivo, ma solo la variazione della relativa licenza.

Con successiva circolare n. 04/64480 del 25 ottobre 1989 venne precisato, fra l'altro, che, fermo restando quanto sopra, nei contratti di assegnazione delle rivendite speciali dovevano ugualmente specificarsi anche le generalità del rappresentante legale della Società intestataria.

Al riguardo, ed al fine di snellire la gestione amministrativa degli esercizi in questione, peraltro sempre più soggetti a continue modificazioni sia dei rappresentanti legali che dei materiali gestori, si ritiene necessario formulare i sottostanti nuovi indirizzi operativi.

Per quanto riguarda i rappresentanti legali delle Società - fermo restando la necessità delle complete indicazioni anagrafiche da apporsi nella stipula di nuovi contratti - in caso di variazione degli stessi, all'accertamento dei requisiti soggettivi dovrà conseguire soltanto una lettera di presa d'atto dell'intervenuta variazione che dovrà essere conservata nel fascicolo dell'ufficio ed allegata in copia alle licenze correlate senza modificazione delle stesse ove queste facciano riferimento al rappresentante legale medesimo.

Va da sé che poiché i rappresentanti legali della Società, fatti salvi i casi specifici, non operano materialmente all'interno della rivendita, agli stessi non andrà richiesto il consueto accertamento sanitario.

Sulla medesima linea si agirà in caso di variazione degli addetti alla vendita, con la differenza che, operando questi ultimi a contatto con il pubblico e la merce, ai medesimi andrà richiesta l'apposita documentazione sanitaria.